

FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

DECRETO DI RICONOSCIMENTO PONTIFICIO

STATUTO



Indice

DECRETO DI RICONOSCIMENTO PONTIFICO, 11 febbraio 1982

5

STATUTO

Testo aggiornato con le modifiche approvate
dal Dicastero per il Laici, la Famiglia e la Vita il 6 novembre 2017

9

FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

DECRETO DI RICONOSCIMENTO

La “FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE” ha avuto origine nell’anno 1954, quando il sacerdote don Luigi Giussani, allo scopo di promuovere la comunione come fondamentale esigenza della vita mediante la proposta di fede, iniziò il suo apostolato di animazione tra gli studenti, i lavoratori ed in genere negli ambienti in particolar modo legati alla vita collettiva.

Attraverso successive esperienze, gradualmente maturate ed estese in diversi settori della vita associata, si è avvertita la necessità di formare ad una scuola di vita spirituale più intensa gruppi di adulti responsabili, a cui affidare l’apostolato missionario in vari campi di lavoro apostolico, ovunque se ne ravvisasse l’urgenza, che mettessero a disposizione dei Vescovi le proprie energie ed il servizio di animazione pastorale.

Con l’evolversi rapido degli eventi in questi ultimi anni e col celere mutare delle esigenze anche nei vari settori di apostolato ecclesiale, si è, inoltre, maturata l’idea di una maggiore collaborazione comunitaria, per cui i menzionati gruppi adulti si sono costituiti in Associazione laicale, denominata “FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE”, ottenendo in pari tempo il riconoscimento della persona giuridica ai sensi del canone 100 e del canone 684, 685 e seguenti del C.J.C., con Decreto dell’11 luglio 1980 dell’Abate Ordinario di Montecassino Monsignor Martino Matronola, e sotto gli auspici del Patriarca San Benedetto, alla cui spiritualità si sono ispirati i menzionati gruppi adulti fin dal primo periodo della loro formazione apostolica e missionaria.

FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

Il fine dell'Associazione è quello di promuovere, a norma degli Statuti, la comunione come esigenza fondamentale della vita, tendente ad esprimersi in una partecipazione comunitaria nello spirito del Vangelo, nella comunione ecclesiale, tenendo conto che la diffusione del fatto cristiano è condizionata in generale alla presenza di una comunità.

In particolare l'Associazione si propone, oltre ad una più intensa formazione spirituale degli associati, l'annuncio e la catechesi capillari, la celebrazione frequente dei Sacramenti, il lavoro nel campo della cultura e dei mezzi di comunicazione sociale, come approfondimento ed espressione della propria fede e come servizio gratuito dell'altro; l'impegno missionario come senso della cattolicità della Chiesa e come scelta vocazionale, in tutti gli ambienti di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Possono far parte dell'Associazione coloro che, a norma degli Statuti, senza distinzione di sesso o di condizione sociale, **si impegnano per iscritto a promuovere i fini**, con un maggior impegno quotidiano di vita di comunione quale mezzo di apostolato più valido e una maggiore dedizione a servizio della Fraternità, compatibilmente ognuno coi doveri del proprio stato.

I membri della "FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE" esercitano fruttuosamente il loro apostolato oltreché in molte regioni d'Italia, anche in altre nazioni Europee ed in altri Continenti, favorendo gli scambi, le comunicazioni e i dialoghi ed esercitando una presenza missionaria stabile nei diversi settori di apostolato culturale, caritativo e di animazione sociale.

Desiderando i membri della "FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE" vivere gli Statuti in spirito di più stretta unione con la Chiesa e partecipare più intimamente alla missione della Gerarchia nell'adesione all'insegnamento dottrinale del Magistero pontificio e collaborare con tutte le iniziative che fanno capo a questo Pontificio Consiglio per i Laici, da cui dipendono le associazioni di fedeli ed i diversi movimenti ecclesiali, il Presidente dell'Associazione, Rev. **Don Luigi Giussani**, ha rivolto istanza a questo medesimo Dicastero nell'intento di ottenere il **riconoscimento pontificio** della "FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE".

Il Pontificio Consiglio per i Laici non ha mancato di esaminare coi criteri propri dei Dicasteri della Curia Romana la documentazione trasmessa, dopo aver sentito il voto di diversi consultori ed esperti ed il parere di persone

DECRETO DI RICONOSCIMENTO

qualificate. Risultando altresì agli atti lettere testimoniali di Eminentissimi Cardinali, membri del Sacro Collegio e Residenziali, di numerosi Vescovi italiani e di altre Nazioni di Europa e di altri Continenti, che sollecitano il riconoscimento pontificio della “FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE”, questo **Pontificio Consiglio per i Laici** dopo aver constatato rispondenza dello Statuto, opportunamente corretto ed aggiornato secondo i suggerimenti dati, alla finalità dell’Istituzione ed aver riscontrato l’evidente utilità per il bene delle anime dell’apostolato missionario individuale e comunitario che i membri della Fraternità si propongono di attuare, ERIGE E CONFERMA IN PERSONA GIURIDICA PER LA CHIESA UNIVERSALE L’ASSOCIAZIONE LAICALE DENOMINATA “FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE”, dichiarandola a tutti gli effetti **Associazione di Diritto Pontificio** e stabilendo che da tutti sia riconosciuta come tale.

Le modifiche dello Statuto che fossero in futuro richieste dalla vigente legislazione canonica dovranno essere sottoposte al benessere di questo medesimo Pontificio Consiglio per i Laici.

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, già informato della pratica in corso, nella udienza concessa ai sottoscritti il giorno 16 gennaio 1982 si è benevolmente compiaciuto d’incoraggiare il Pontificio Consiglio per i Laici perché proceda all’approvazione.

Auspichiamo pertanto vivamente che sotto la protezione della Vergine Maria Madre della Chiesa e del Patriarca San Benedetto Patrono d’Europa e della “FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE”, i singoli membri e tutta la Fraternità diano chiara testimonianza della fede, esempi di pietà e di virtù in modo da costituire sempre ed ovunque operoso fermento di apostolato a bene dell’uomo.

Roma, 11 febbraio 1982

Opilio Card. Rossi
Presidente

Paul Josef Cordes
Vice-Presidente

presidente del pontificio
consiglio per i laici

FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

S T A T U T O

Prologo

Comunione e Liberazione ha origine nell'anno 1954, quando il sacerdote Luigi Giussani docente di religione in un liceo di Milano, dà inizio ad una presenza educativa fra i giovani studenti. Nel corso degli anni, senza alcun piano prestabilito, l'esperienza di Comunione e Liberazione, che ha come scopo la maturità nella fede di uomini e donne che vivono nella società di oggi, si è diffusa dapprima in Italia e poi in Europa e nel mondo, investendo i diversi ambiti della vita sociale, culturale e civile.

Il senso profondo del movimento è il richiamo alla memoria di Cristo, quotidianamente vissuta nelle circostanze della vita e la natura specifica del suo carisma può essere così descritta:

- l'insistenza sulla memoria di Cristo come affermazione dei fattori sorgivi dell'esperienza cristiana in quanto originanti la vera immagine dell'uomo;
- l'insistenza sul fatto che la memoria di Cristo non può essere generata se non nella immanenza ad una comunionalità vissuta;
- l'insistenza sul fatto che la memoria di Cristo inevitabilmente tende a generare una comunionalità visibile e propositiva nella società.

Come contingente esemplificazione della dinamica del grande metodo cristiano dell'incarnazione, il movimento ha sempre inteso realizzare la propria vocazione "cattolica" e "missionaria" impegnando se stesso nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa, nell'obbedienza al Papa e ai Vescovi e nella ricerca dell'unità dei cristiani dentro ogni ambiente, segno della resurrezione di Cristo per l'uomo di oggi.

Art. 1

La Fraternità di Comunione e Liberazione è una Associazione universale di fedeli generata dal carisma di don Luigi Giussani, approvata ed eretta in persona giuridica dalla Santa Sede, e ha per scopo l'educazione alla fede della persona e la testimonianza cristiana nel mondo.

L'Associazione ha sede in Milano ora in Via Giuseppe De Notaris, 50 ed opera in Italia e all'Estero.

Art. 2

La Fraternità si propone di favorire e promuovere l'impegno della persona con l'esperienza cristiana, secondo il magistero e la tradizione della Chiesa cattolica, perché ciascuno realizzi, nel tempo, la propria identità e vocazione. Tale impegno viene attuato e sostenuto in una comunione vissuta, come dimensione ed esigenza fondamentale della persona, che rende quotidiana la memoria dell'avvenimento di Cristo, trasformando l'esistenza fino a incidere, secondo tempi e modi adeguati, sull'intera società.

Art. 3

Sotto la guida del Papa e dei Vescovi, i membri della Fraternità partecipano alla vita della Chiesa nelle rispettive Diocesi e collaborano alla testimonianza cristiana in ogni ambiente – scuola e università, fabbriche e uffici, mondo della cultura, quartiere e città – e con il lavoro, che è forma specifica del rapporto adulto con la realtà.

Art. 4

Nell'Associazione sono momenti e dimensioni fondamentali l'annuncio e la catechesi capillari; la partecipazione a Ritiri e Esercizi Spirituali promossi dall'Associazione; la celebrazione frequente dei Sacramenti; il lavoro culturale come approfondimento ed espressione della propria fede e come condizione di una presenza responsabile nella società; l'azione caritativa come educazione al servizio gratuito dell'altro e come impegno sociale della persona; l'impegno missionario come educazione al senso della cattolicità della Chiesa e come scelta vocazionale.

Art. 5

Sono membri dell'Associazione coloro che – ecclesiastici, religiosi o laici di qualsiasi condizione, senza distinzione di sesso – aderiscono formalmente all'Associazione e si impegnano per iscritto, pur restando nel loro ambiente abituale di vita e di lavoro, a viverne in pieno lo spirito sia nella sostanza che

STATUTO

nella forma e a promuoverne e perseguirne i fini, compatibilmente ognuno coi doveri del proprio stato.

Art. 6

L'adesione alla Fraternità nasce dal riconoscimento che il **carisma** di Comunione e Liberazione rappresenta modalità autentica di aiuto a realizzare nella propria esistenza lo scopo della vita della Chiesa, **la santità nel mondo**.

Coloro che intendono aderire alla Fraternità presentano domanda scritta al Presidente dell'Associazione, dichiarando di impegnarsi secondo il presente Statuto e di acconsentire, in conformità all'informativa ricevuta, al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli scopi statutari dell'Associazione. L'accettazione dei singoli membri è deliberata dalla **Diaconia Centrale**.

Art. 7

Ai membri dell'Associazione è richiesto un impegno quotidiano nella vita di comunione quale mezzo per una dedizione alla missione e al servizio dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini statutari.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono centrali, settoriali, locali e delle singole comunità.

Art. 9

Gli organi centrali dell'Associazione sono la Diaconia Centrale, il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Rappresentante Legale, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10

Gli organi settoriali dell'Associazione sono i Responsabili e le Commissioni preposti alle attività promosse nei diversi ambienti (scuola, università, ambiente di lavoro, quartieri cittadini, mondo della cultura).

Art. 11

Gli organi locali dell'Associazione sono i Responsabili Regionali e le Diaconie Regionali, i Responsabili Diocesani e le Diaconie Diocesane.

Art. 12

Gli organi delle singole comunità dell'Associazione sono le loro Diaconie.

Art. 13

La Diaconia Centrale è composta da

- a. il Presidente,
- b. i Responsabili Regionali,
- c. i Responsabili delle Commissioni di Settore,
- d. un sacerdote della Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo, una consacrata a Dio dell'Istituto Suore di Carità dell'Assunzione, **due laici dell'Associazione Memores Domini**, designati dai responsabili delle rispettive comunità tra i membri delle stesse iscritti alla Fraternità di Comunione e Liberazione,
- e. membri cooptati dalla Diaconia, con la maggioranza di cui all'art. 22, Il comma, in numero mai superiore al numero dei componenti di cui alle lettere precedenti.

Art. 14

Il Fondatore di Comunione e Liberazione don Luigi Giussani è, vita natural durante, il Presidente della Fraternità.

Art. 15

La Diaconia Centrale si compone di un minimo di 30 membri e di un massimo di 40 membri.

Nel suo seno sono eletti a votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere ed il Rappresentante Legale.

Ciascun membro dura in carica tre anni decorrenti dalla data della sua nomina o cooptazione. Tutti i membri sono rieleggibili.

Art. 16

Il Presidente

- a. è coadiuvato dal **Comitato Esecutivo** composto dal Segretario Generale di cui all'art. 23 e da non meno di tre e da non più di cinque membri della Diaconia Centrale scelti dal Presidente.
I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rinnovabili,
- b. coordina ed assicura il regolare funzionamento di tutte le attività dell'Associazione;
- c. propone agli organi deliberativi iniziative e programmi atti ad assicurare lo sviluppo dell'Associazione e dei singoli associati,
- d. amministra il patrimonio dell'Associazione in conformità alle norme del presente Statuto,

STATUTO

- e. convoca e presiede la Diaconia Centrale, ne coordina i lavori e ad essa risponde.

Art. 17

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ecclesiali. Il Rappresentante Legale della Associazione a tutti gli effetti civili: è eletto dalla Diaconia Centrale nell'ambito dei suoi membri e agisce in conformità alle delibere della stessa.

Art. 18

Ogni anno il Presidente predispose il preventivo delle entrate e delle uscite e il Tesoriere il rendiconto economico e finanziario che devono essere sottoposti all'approvazione della Diaconia Centrale.

Art. 19

Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 20

La Diaconia Centrale

- a. elegge ai sensi dell'art. 15 il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e il Rappresentante Legale,
- b. nomina i Revisori dei Conti tra persone competenti ed estranee alla Diaconia Centrale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili,
- c. nomina i Responsabili delle Commissioni di Settore e delle Regioni Pastorali. Per le regioni in cui è stata organizzata la Diaconia Regionale il Responsabile Regionale viene scelto nell'ambito di una terna di nomi proposti dalla Diaconia Regionale stessa ai sensi dell'art. 29.
- d. La Diaconia Centrale approva ai sensi dell'art. 18 il rendiconto economico e finanziario.

Art. 21

La Diaconia Centrale potrà organizzare in seno alle varie Regioni Pastorali e Diocesi, in armonia con l'Autorità Ecclesiale Locale, le Diaconie Regionali e Diocesane.

Art. 22

La Diaconia Centrale si raduna almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta

a giudizio del Presidente si rendesse necessario per la trattazione di particolari argomenti che riguardano l'Associazione.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti, secondo quanto è stabilito nell'art. 26. In caso di parità il Presidente può disporre di un voto oltre al voto personale per dirimere la controversia, salve restando le norme del Diritto Canonico in proposito.

Art. 23

Il Segretario Generale

- a. cura l'attenta redazione dei verbali della Diaconia Centrale e li sottopone all'approvazione della stessa subito dopo la seduta o nelle sedute immediatamente successive,
- b. esercita tutte le altre mansioni inerenti alla sua funzione a norma del presente Statuto.

Art. 24

Il Tesoriere cura, sotto le direttive del Presidente e secondo le norme canoniche riguardanti l'amministrazione dei beni ecclesiastici, l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, prepara il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione della Diaconia Centrale dopo aver ottenuto il benestare da parte dei Revisori dei Conti.

Art. 25

Ai fini della costituzione del proprio patrimonio l'Associazione provvede mediante i contributi che i soci si impegnano a versare periodicamente, nonché mediante contributi volontari, oblazioni e atti di liberalità anche di terzi, avendo facoltà di acquistare, alienare, amministrare a norma del diritto canonico, civile e concordatario.

Art. 26

Le deliberazioni della Diaconia Centrale sono prese a maggioranza dei voti, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. È ammessa la partecipazione per delega cumulativamente per non più di due voti, oltre al voto personale del delegato.

Le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esa-

minati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

La convocazione dei membri avviene a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, telegramma, o con altri strumenti tecnologici considerati validi dalla prassi giuridica; in via ordinaria quindici giorni prima della riunione, in casi di urgenza almeno tre giorni prima.

Art. 27

La presenza e l'azione dell'Associazione nei diversi ambienti (scuola, università, lavoro, quartieri, mondo della cultura) è guidata e coordinata dalle rispettive Commissioni di Settore, composte dai responsabili delle singole comunità che operano in quell'ambiente e presiedute dai membri della Diaconia Centrale cui è stata affidata questa responsabilità ai sensi dell'art. 20.

Art. 28

Il Responsabile dell'Associazione in ogni Regione Pastorale, nominato ai sensi dell'art. 20

- a. è membro della Diaconia Centrale,
- b. dura in carica tre anni,
- c. presiede la Diaconia Regionale,
- d. approva i Responsabili Diocesani ai sensi dell'art. 30.

Art. 29

La Diaconia Regionale

- a. si riunisce almeno tre volte all'anno,
- b. dà attuazione per le comunità dell'Associazione esistenti nella Regione alle direttive della Diaconia Centrale,
- c. promuove la vita e l'azione dell'Associazione in ogni Diocesi della Regione,
- d. propone alla Diaconia Centrale una terna di nomi per la nomina del Responsabile Regionale ai sensi dell'art. 20.

Art. 30

Il Responsabile Diocesano

- a. viene designato dalla assemblea dei membri dell'Associazione residenti nella Diocesi e deve ottenere l'approvazione del Responsabile Regionale, previa consultazione del Vescovo Diocesano,
- b. dura in carica tre anni e può essere riconfermato,

- c. non può rimanere nell'esercizio delle sue funzioni qualora il Vescovo Diocesano ne chieda la sostituzione.

Art. 31

Il Responsabile Diocesano

- a. presiede la Diaconia Diocesana,
- b. è membro di diritto della Diaconia Regionale,
- c. rappresenta agli effetti ecclesiali l'Associazione nella Diocesi e di fronte al Vescovo Diocesano secondo le direttive e nei limiti stabiliti dalla Diaconia Centrale.

Art. 32

La Diaconia Diocesana

- a. traduce per le comunità dell'Associazione esistenti nella Diocesi le direttive della Diaconia Regionale,
- b. promuove la vita e l'azione delle varie comunità dell'Associazione esistenti nella Diocesi.

Art. 33

Una Diaconia riconosciuta dal Responsabile Diocesano guida ogni comunità di Comunione e Liberazione e partecipa alla Diaconia Diocesana per mezzo di uno dei suoi componenti.

Art. 34

- a. In caso di rinuncia di un membro all'appartenenza all'Associazione o alla funzione esercitata in seno a un organo statutario questi deve farne pervenire comunicazione motivata al Presidente. Le dimissioni dovranno essere accettate o respinte per iscritto entro tre mesi dalla presentazione.
- b. Decade automaticamente da socio chi per due anni rifiuta di collaborare in qualsiasi modo e senza giustificato motivo all'Associazione.

La deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza del socio deve essere comunicata all'interessato e alla Diaconia Centrale per l'eventuale ricognizione sulla effettività del rifiuto e la definitiva approvazione.

Art. 35

In caso di evidente comprovata indegnità per colpe gravi, la Diaconia Centrale provvederà all'espulsione dall'Associazione, dopo aver regolarmente contestato gli addebiti all'interessato e aver dato opportunità di discolpa. L'espulsione, dopo attento esame della difesa dell'interessato, sarà decisa

dalla Diaconia Centrale a voti segreti e a maggioranza assoluta di voti, qualora il medesimo non preferisca rassegnare spontaneamente le dimissioni che in tal caso si considerano automaticamente accettate.

Art. 36

Spetta al Presidente, non appena venisse a conoscenza di eventuali scorrettezze nella condotta dei membri dell'Associazione, intervenire con spirito di fraterna carità per le opportune ammonizioni o correzioni. Solo in caso di pertinace comportamento e di incorreggibilità, si dovrà intervenire a norma del precedente articolo.

Art. 37

L'Associazione può promuovere direttamente attività che consideri in armonia con la propria natura e risultino utili al perseguimento dei propri fini statutari.

Alle stesse condizioni l'Associazione può inoltre aiutare e favorire, anche economicamente, attività promosse da terzi.

Art. 38

L'Associazione non assume responsabilità delle iniziative prese dai suoi membri a qualsiasi livello, se non in quanto la Diaconia Centrale l'abbia assunta con espressa e specifica delibera.

Art. 39

Nel promuovere le attività istituzionali l'Associazione procura di procedere in uniformità ed in armonia alle direttive delle Autorità Ecclesiastiche competenti.

Ad esse, in primo luogo, mette a disposizione la collaborazione dei membri dell'Associazione.

Il Presidente proporrà al Vescovo Diocesano i nominativi di tre sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero in Diocesi; fra questi, il medesimo Vescovo Diocesano deciderà a chi affidare l'incarico di Assistente Ecclesiastico dell'Associazione nella sua Diocesi.

Art. 40

La durata di tutte le cariche per ciascun membro, anche là ove non espressamente specificato, è di tre anni, ad eccezione di quella del Presidente eletto ai sensi dell'art. 17 che è di sei anni. Tutte le cariche sono rinnovabili.

Art. 41

Un direttorio redatto e deliberato dalla Diaconia Centrale regolerà il funzionamento del presente Statuto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Diritto Canonico in materia.

Art. 42

Per qualsiasi motivo l'Ente dovesse sciogliersi ovvero, per motivi imperativi di legge, non potesse mantenere la titolarità in tutto o in parte del proprio patrimonio, il patrimonio stesso o la parte in questione sarà devoluto all'Ente Canonico Memores Domini, riconosciuto con decreto del Pontificium Consilium pro Laicis in data 8 dicembre 1988 o, in caso di sua impossibilità a ricevere, ad altro Ente stabilito dalla Diaconia Centrale.

Art. 43

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto in materia previsto dalle norme canoniche e civili.

